



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5

*DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
E DI SVILUPPO*

PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 9 FEBBRAIO 2012, N. 33, S.O.

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 8/2012

<p>CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (art. 1)</p>	<p>L'articolo in esame, mediante sostituzione dei commi 8 e 9 dell'art. 2 della L. 241/1990, introduce misure volte ad assicurare il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. In particolare si segnalano le disposizioni che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto contro il silenzio inadempiuto dell'amministrazione; - la mancata o tardiva emanazione del provvedimento come elemento di valutazione della performance individuale, nonché come elemento di responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; - l'esercizio dell'intervento sostitutivo in caso di inerzia da parte del soggetto individuato dall'organo di indirizzo dell'amministrazione, cui può rivolgersi il <u>privato</u>, in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile individuato, entro il 30 gennaio di ogni anno, trasmette all'organo di governo i procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione. Gli stessi provvedimenti emessi in ritardo indicano il termine previsto e quello effettivamente impiegato (commi da <i>9 bis</i> a <i>9 quinquies</i> dell'art. 2 L. 241/1990, inseriti dall'articolo in commento).
<p>DICHIARAZIONE UNICA DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI TERMICI (art. 9)</p>	<p>La disposizione demanda ad un decreto ministeriale l'approvazione del modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>SEMPLIFICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ ECONOMICHE (art. 12)</p>	<p>Prevista la possibilità, per le amministrazioni competenti (Regioni, Comuni, CCIAA, ecc.) e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, di stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini previsti.</p> <p>Le Regioni possono disciplinare la materia oggetto dell'articolo in esame nel rispetto dell'art. 29 della L. 241/1990 e delle recenti disposizioni di liberalizzazione delle attività economiche.</p>

**SEMPLIFICAZIONI IN
MATERIA DI APPALTI
PUBBLICI
(art. 20)**

Ancora una volta il legislatore interviene nella materia degli appalti pubblici con ulteriori modifiche al Codice dei contratti. Nella fattispecie si evidenziano le innovazioni di seguito riportate.

- Inserito nel corpo del Codice dei contratti (nuovo art. 6 *bis*) la disciplina della Banca **dati nazionale dei contratti pubblici**, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. La Banca dati anzidetta non rappresenta una novità assoluta, in quanto già contemplata dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 62 *bis*), sicché i riferimenti al Cad presenti nel D.Lgs. 163/2006 (artt. 42 e 48) sono stati sostituiti con il richiamo all’art. 6 *bis* del Codice dei contratti stesso. Secondo tale nuova disciplina, a partire dal 1 gennaio 2013, le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale potranno essere condotte esclusivamente mediante consultazione dalla Banca dati in argomento, con modalità da definirsi con Deliberazione della stessa AVCP, cui spetta altresì enucleare le tipologie di dati inseribili.
- Introdotta una soglia, pari a 40.000 euro, al di sotto della quale i **contratti di sponsorizzazione tecnica** per la realizzazione di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 26 del Codice dei contratti possono essere affidati direttamente, quindi senza gara informale a 5 (il rispetto dei vincoli del Trattato UE, viene infatti riferito dal comma 1 dell’art. 26 a soglie superiori a quella menzionata).
- Introdotta all’interno del Codice dei contratti una disciplina speciale per l’**affidamento dei contratti di sponsorizzazione nel settore dei beni culturali** (nuovo comma 2 *bis* dell’art. 26 e nuovo art. 199 *bis*). Secondo tali procedure di scelta dello *sponsor*, al programma triennale di cui all’art. 128 deve essere allegato l’elenco degli interventi realizzabili o finanziabili mediante sponsorizzazione. *Si evidenzia che nell’allegato devono essere riportate anche le forniture e i servizi, nonché gli interventi per i quali siano intervenute manifestazioni spontanee di interesse.* La disposizione distingue tra sponsorizzazione di puro finanziamento, in cui lo sponsor si limita a finanziare l’intervento, anche accollandosi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto, e sponsorizzazione tecnica, in cui l’intervento è non solo finanziato ma anche realizzato a cura dello sponsor. Si prevede quindi la pubblicazione di un bando e di un avviso in cui vanno riportate, oltre alle dettagliate informazioni indicate dalla norma, la precisazione se si tratta di sponsorizzazione meramente finanziaria o di sponsorizzazione tecnica. La disposizione in esame, inoltre fissa nel dettaglio tutte le modalità di espletamento della procedura (forme di pubblicità, tempistica, valutazione delle offerte, possibilità di rilancio, negoziazione diretta in caso di gara deserta, ecc.).
NORMA TRANSITORIA. La disciplina appenda descritta non sembra di immediata operatività in quanto l’art. 61, comma 1, del decreto rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle norme tecniche applicative.
- Previsto l’assoggettamento alla disciplina dei contratti esclusi dei **contratti di finanziamento affidati dai concessionari di lavori pubblici** che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (modificato in tal senso l’art. 27 del Codice dei contratti).
- In materia di **esclusione dalle gare per false dichiarazioni**, mediante modificazione della disposizione di cui all’art. 38, comma 3 *bis*, del D.Lgs. 163/2006, la determinazione della durata della misura interdittiva, sino ad oggi stabilita in misura fissa dalla norma, viene rimessa alla valutazione dell’AVCP entro il limite massimo di un anno.
- In relazione alla **qualificazione dei contraenti generali**, si prevede che i CEL di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 debbano essere redatti conformemente ai modelli definiti dal regolamento (e non più conformemente all’allegato XIX al Codice stesso). *Per la disciplina transitoria vedasi l’art. 61, comma 2 del decreto legge.*
- **Regolamento:** modificato l’art. 73 (sanzioni alle SOA) e sostituito l’art. 84 (valutazione dei lavori eseguiti all’estero).

<p>RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI (art. 21)</p>	<p>Mediante sostituzione del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, esteso a due anni dalla cessazione dell'appalto il regime di responsabilità solidale tra committente/datore di lavoro e appaltatore, con la precisazione che restano fuori da detto regime le sanzioni civili per l'inadempimento.</p>
<p>DELIBERE CIPE PER OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (art. 22)</p>	<p>Modificato l'art. 41, comma 4, del D.L. 201/2011 relativo alle modalità di adozione delle delibere CIPE.</p>
<p>INSTALLAZIONI IMPIANTI NEGLI EDIFICI (art. 34)</p>	<p>L'articolo prevede che l'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.</p>
<p>CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI CONSERVATIVI SUI BENI CULTURALI (art. 42)</p>	<p>Prevista una razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario statale (di cui agli artt. 35 e 37 del Codice dei beni culturali), per gli interventi conservativi sui beni culturali (nuovo comma 2 <i>bis</i> dell'art. 31 del Codice medesimo).</p>
<p>SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE (art. 43)</p>	<p>Allo scopo di accelerare i processi di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (ivi compresa la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) previsti dalle più recenti disposizioni di legge, l'articolo in esame demanda ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle modalità idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice di beni culturali.</p>
<p>INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ (art. 44)</p>	<p>Demandate ad un regolamento governativo, da emanare nel termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto, la rideterminazione e l'ampliamento delle ipotesi di interventi di lieve entità nel settore dei beni culturali, nonché la semplificazione delle procedure.</p>
<p>PROTOCOLLI DI LEGALITÀ-SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DATI PERSONALI (art. 45)</p>	<p>Mediante modifica del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'articolo in commento autorizza espressamente il trattamento dei dati giudiziari quando è effettuato in attuazione di protocolli di legalità stipulati con il Ministero dell'interno.</p>

<p>MODERNIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO (art. 53)</p>	<p>L'articolo prevede diverse misure concernenti l'edilizia scolastica, come di seguito specificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano nazionale dell'edilizia scolastica. Il Piano è finalizzato alla realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati. Quanto agli aspetti procedurali, il Piano, recante gli interventi indicati dalla norma, è approvato dal CIPE, sentita tra l'altro la Conferenza unificata, cui la proposta di piano è trasmessa entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Il Piano è approvato dal CIPE nei successivi 60 giorni. Per la sua attuazione è prevista la promozione della stipulazione di appositi accordi di programma onde concentrare gli interventi in base alle esigenze dei singoli contesti territoriali. - Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al punto precedente si prevede l'approvazione, sempre da parte del CIPE e sentita la Conferenza unificata, del piano dianzi citato anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, utilizzando le risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), pari a cento milioni di euro per l'anno 2012. - Vincolo di destinazione. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui ai punti precedenti, si dispone che il vincolo di destinazione a uso scolastico sarà acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cesserà per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede. - Norme tecniche. Al Ministero dell'istruzione, sentita la Conferenza unificata, è demandato il compito di approvare, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le norme tecniche quadro per l'edilizia scolastica. - Misure di contenimento delle spese. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono tenuti ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa.
---	---